Regolamento per l'assegnazione del sussidio economico straordinario

(Emanato con D.R. n. 3585 del 10.11.2016 e modificato con D.R. n. 121 del 20.01.2022)

ART. 1

(**Oggetto e finalità**)

1. Il sussidio economico straordinario (d'ora innanzi sussidio) costituisce un sostegno per gli studenti meritevoli che, a causa di un evento di particolare gravità personale o riguardante il proprio nucleo familiare, si trovano in difficoltà finanziarie; esso ha lo scopo di favorire il prosieguo e la conclusione del percorso formativo universitario.
2. I contributi sono erogati nei limiti della disponibilità finanziaria presente sul relativo capitolo di spesa del bilancio universitario.

ART. 2

(**Destinatari**)

1. Possono usufruire del sussidio gli studenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi Università) in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al presente regolamento, iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio:
   - Laurea di primo livello/triennale
   - laurea magistrale
   - laurea magistrale a ciclo unico
   - specializzazione (area non medica)
   - dottorato di ricerca (senza borsa)
2. Gli studenti destinatari del beneficio devono essere iscritti in corso o al 2° fuori corso alla data di presentazione della domanda (per gli studenti diversamente abili, con invalidità non inferiore al 66 per cento, le soglie di iscrizione sono elevate al 3° fuori corso).
3. Gli immatricolati possono presentare domanda solo per la terza tornata ossia entro il 31 ottobre dell'anno solare successivo a quello di immatricolazione.

ART. 3

(**Requisiti**)

1. Gli eventi che sono presi in considerazione sono:
   - malattia o handicap gravi del richiedente o di un componente il nucleo familiare, (in entrambi i casi, comprovati da idonea documentazione allegata anche in copia, rilasciata dall'autorità competente), che hanno causato spese straordinarie che gravano significativamente sul bilancio del nucleo familiare;
   - perdita del posto di lavoro di un familiare produttore di reddito, che riduce significativamente le entrate del nucleo familiare in misura tale da compromettere la prosecuzione degli studi del richiedente;
   - perdita dell'unica fonte di reddito ovvero dell'unico alloggio del nucleo familiare;
   - altre motivazioni particolari, che non rientrano nelle fattispecie precedenti, saranno valutate caso per caso da una Commissione del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 6.

2. Le condizioni economiche, individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE), non deve superare la seguente soglia di € 23.000,00.
3. I requisiti di merito relativi ai corsi di specializzazione e dottorato sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso a partire dal secondo anno.
4. I requisiti di merito di tutti gli altri corsi di studio sono i seguenti:

Laurea triennale			
	al 28 febbraio	al 30 giugno	al 31 ottobre
primo anno	-----	-----	14 cfu
secondo anno	24 cfu	36 cfu	48 cfu
terzo anno	60 cfu	72 cfu	84 cfu
I o II fuori corso	96 cfu	108 cfu	120 cfu

Laurea magistrale			
	al 28 febbraio	al 30 giugno	al 31 ottobre
primo anno	-----	-----	14 cfu
secondo anno	24 cfu	36 cfu	48 cfu
I o II fuori corso	60 cfu	72 cfu	84 cfu

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)			
	al 28 febbraio	al 30 giugno	al 31 ottobre
primo anno	-----	-----	14 cfu
secondo anno	24 cfu	36 cfu	48 cfu
terzo anno	60 cfu	72 cfu	84 cfu
quarto anno	96 cfu	108 cfu	120 cfu
quinto anno	132 cfu	144 cfu	156 cfu
I o II fuori corso	168 cfu	180 cfu	192 cfu

Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)			
	al 28 febbraio	al 30 giugno	al 31 ottobre
primo anno	-----	-----	14 cfu
secondo anno	24 cfu	36 cfu	48 cfu
terzo anno	60 cfu	72 cfu	84 cfu
quarto anno	96 cfu	108 cfu	120 cfu
quinto anno	132 cfu	144 cfu	156 cfu
sesto anno	168 cfu	180 cfu	192 cfu
I o II fuori corso	204 cfu	216 cfu	228 cfu

5. I requisiti di merito degli studenti diversamente abili sono calcolati nella misura del 60 per cento rispetto ai crediti di cui al comma precedente.
   I requisiti di merito degli studenti diversamente abili, iscritti al terzo anno fuori corso, sono valutati discrezionalmente dalla Commissione di cui al successivo art. 6.

ART. 4

(**Incompatibilità e limitazioni)**

1. Il sussidio può essere attribuito una sola volta nel corso di ciascun anno accademico e non può essere cumulato con altri finanziamenti a qualsiasi titolo conferiti (borsa A.DI.S.U, borsa Università, part-time ecc.). Lo studente che ottenga una borsa di studio ovvero sussidio e/o contributo da altro ente, pubblico o privato, deve darne tempestiva comunicazione U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche e dovrà optare per uno dei due benefici.
2. Nel caso in cui le risorse a disposizione non siano sufficienti alla concessione del sussidio a tutti i richiedenti, a condizione di parità nei requisiti, coloro che abbiano fruito del sussidio in un dato anno accademico, nell'anno seguente avranno titolo successivo rispetto a coloro che non ne abbiano fruito.
3. Le circostanze che giustificano la richiesta del sussidio dovranno essersi verificate, non oltre un anno prima della data di presentazione della richiesta. È lasciata facoltà, alla competente Commissione, di valutare particolari situazioni di gravità verificatesi oltre l'anno, con conseguenze non ancora risolte.

ART. 5

(**Modalità di richiesta e scadenze**)

1. La domanda di sussidio deve essere redatta esclusivamente, a pena di esclusione, sull'apposito modulo scaricabile dal sito https://www.uniba.it/studenti/provvidenze-agli-studenti. Essa deve contenere l'indicazione della particolare grave situazione per la quale viene richiesto il contributo.
   Nello stesso modulo e sotto la propria personale responsabilità, lo studente dovrà attestare i requisiti di merito posseduti e le condizioni economiche del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui il nucleo familiare non possieda alcun reddito o abbia dichiarato reddito negativo, dovranno essere dichiarati e quantificati i mezzi con cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena la mancata concessione del beneficio.
   In ordine alle modalità di presentazione della domanda e ai documenti da allegare, lo studente dovrà attenersi alle indicazioni riportate nel modulo.
2. Gli studenti potranno presentare in ogni momento l'istanza di sussidio straordinario. La Commissione esaminerà le domande pervenute entro le seguenti date:
   - 28 febbraio (I tornata)
   - 30 giugno (II tornata)
   - 31 ottobre (III tornata).

ART. 6

(**Valutazione delle domande**)

1. Le richieste pervenute saranno esaminate da una Commissione del Consiglio di Amministrazione che stabilirà l'eventuale concessione del contributo e il suo ammontare.
   La Commissione è presieduta dal Rettore o suo delegato ed è nominata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nei casi di particolare rilievo, la Commissione potrà operare anche in deroga ai requisiti di merito previsti dal presente Regolamento.

ART. 7

(Erogazione beneficio)

1. La liquidazione del contributo sarà disposta mediante accredito su conto corrente ovvero tramite altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente. Lo studente è obbligato a comunicare il proprio codice IBAN al momento della presentazione dell'istanza. Nel caso di indicazione di un conto corrente, lo studente dovrà essere titolare dello stesso.
2. L'importo sarà corrisposto al netto delle imposte di cui all'art. 50, co. 1, lett. c) del TUIR.

ART. 8

(**Trattamento dei dati, controlli, sanzioni**)

1. Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti finalizzati alla concessione del sussidio. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di veridicità e conformità.
2. L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni svolgendo le verifiche necessarie, anche a benefici già erogati, secondo il metodo della verifica dei controlli a campione, che interessino almeno il 20 per cento dei beneficiari. A tal fine l'Università può avvalersi della collaborazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, nell'ambito del Protocollo d'intesa, per coordinare i controlli sulle posizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare dello studente che fruisce di agevolazioni contributive.
3. Nel caso in cui risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere, il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente conseguito e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, fatti salvi ulteriori provvedimenti e azioni previsti dalla normativa vigente. In particolare, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati all'Autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza di fatti penalmente rilevanti.